

ALLEGATO 1

1. Premessa e inquadramento generale

Sotto l'aspetto giuridico l'animale da compagnia è considerato "res", ossia un oggetto, una cosa, di cui il cittadino detentore può disporre liberamente, pur nel rispetto della normativa sanitaria, per evitare rischi igienico sanitari.

È peraltro crescente il desiderio di parte della popolazione, che vive la compresenza di animali da compagnia come una sorta di famiglia allargata, di mantenere vivo il legame affettivo con il proprio animale anche dopo la morte di quest'ultimo, mediante la sepoltura delle sue spoglie mortali.

Fino ad oggi tale forma di sepoltura è stata per lo più indirizzata all'interramento in luogo di cui si dispone (giardino di casa o altro) o in specifici luoghi di seppellimento di soli animali da compagnia. L'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e sulla pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52, delega Regioni e Province autonome alla realizzazione di cimiteri per animali da compagnia "destinati a mantenerne viva la memoria" ed i Comuni alla definizione dei requisiti strutturali e funzionali di tali impianti.

Solo più di recente stanno emergendo richieste di sepoltura in uno stesso luogo di umani e di animali da compagnia e, quindi, nel cimitero tradizionale.

La normativa sanitaria si occupa in particolare degli aspetti del trasporto delle spoglie animali al luogo di destino (sia questo l'impianto di incenerimento o di interramento) e delle cautele da osservarsi per evitare rischi per la pubblica salute e la diffusione di malattie anche tra gli animali, oltre che nei confronti della popolazione.

Altrettanto importanti sono gli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che possono derivare dalla "sepoltura" di una gran quantità di animali da compagnia in un luogo deputato, definito come "cimitero di animali".

Quasi del tutto inesistenti sono invece i pericoli per la pubblica salute, come anche di quella degli animali, quando le spoglie mortali sono sotto forma di ceneri. In tal caso possono sussistere pericoli solo nel caso di incenerimento di spoglie mortali contaminate dal punto di vista radioattivo, situazione del tutto eccezionale e, in genere, nota a priori.

2. Inquadramento normativo

Le norme sul destino di spoglie mortali di animali da compagnia (nonché relative al loro trasporto) sono di derivazione comunitaria. Pertanto legislazioni statali, regionali o comunali devono adeguarsi a queste, nei termini temporali massimi (se previsti) dalle norme europee. Ove non sussistano termini temporali di adeguamento delle norme nazionali, regionali o comunali, le norme europee prevalgono su quelle diverse dei territori interessati.

Se quindi norme regionali sussistono e sono precedenti all'emanazione di norme comunitarie, le norme regionali soccombono rispetto a quelle comunitarie o comunque, ove residuino, devono essere interpretate nel senso di consentire lo spirito e l'applicazione della norma comunitaria.

Questo è anche il caso degli articoli 29 e 30 del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali. (BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 12 Novembre 2004) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ **Regolamento Reg. Lombardia 6/20014, Capo VIII – Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione**

Art. 29 – Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 30 – Sepoltura degli animali d'affezione

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE

Pur nella sinteticità della fonte normativa regolamentare lombarda, si deduce – leggendole in connessione con le norme di derivazione europea e statale – che il trattamento delle spoglie mortali di un animale da compagnia sono ordinariamente la sepoltura in cimitero di animali e l’affidamento delle ceneri animali al detentore (in vita dell’animale o a chi per lui). Mentre sussistono criteri pur di massima concernenti la realizzazione di cimiteri per animali, come anche per il trasporto delle spoglie mortali e infine per la loro sepoltura in detti siti cimiteriali, ben poco si dice circa l’affidamento al detentore delle ceneri animali.

2.1. Definizione di animali da compagnia

Secondo l’articolo 2 comma 1 del Regolamento lombardo 6/2004, sono da intendersi per animali da compagnia i seguenti:

*“**animali di affezione:** animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo;”.*

L’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003: “Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52:

*“a) **animale da compagnia**”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”.*

Tale definizione è stata inserita sostanzialmente nella L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, all’articolo 104 commi 2 e 3, che quindi sono di riferimento. In regione Lombardia gli animali da compagnia sono chiamati dalla normativa animali d’affezione.

Pertanto vale quest’ultima definizione, che è più ampia di quella prevista dal regolamento regionale 6/2004.

2.2. Trattamenti possibili delle spoglie mortali di animali da compagnia

2.2.1. LE NORME STORICHE DI DERIVAZIONE COMUNITARIA

Già il Regolamento 1774/2002/CE, modificato dal Regolamento n. 808/2003/CE, disciplinava tra l’altro lo smaltimento e l’eventuale “seppellimento” degli animali da compagnia, sulla base del relativo rischio ambientale.

Le spoglie degli animali da compagnia, classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all’alimentazione (materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio), dovevano essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento dell’allegato IV, al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.

In conformità all’art. 24 del citato reg. CE, come deroga, l’autorità sanitaria poteva permettere che gli animali da compagnia morti fossero eliminati direttamente come rifiuti mediante interrimento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali.

2.2.2. LE VIGENTI NORME DI DERIVAZIONE COMUNITARIA (REG. CE 1069/2009)

Nel 2009 venne pubblicato sulla Gazzetta della Comunità (L 300 del 14 novembre 2009) il Regolamento (CE) 1069 /2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). La norma si è applicata in Italia, abrogando il vigente regolamento 1774/2002, a partire dal 4 marzo 2011.

Il Regolamento 1069 presenta novità a cominciare dall’oggetto, che riguarda norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. È con circolare del Ministero della salute PN

1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

12958-P del 3 aprile 2013 (vds. **Allegato 2**) che si inquadra con buona precisione il campo applicativo del trattamento delle spoglie mortali degli animali da compagnia:

1. per animali da compagnia di piccole dimensioni detenuti da privati (salvo in casi particolari dove si suppone che sussistano rischi sanitari reali) lo smaltimento delle relative carcasse è considerato fuori del campo applicativo della normativa comunitaria, secondo le logiche dell'art. 2 del regolamento 1069/2009.
2. Per animali da compagnia detenuti da privati, diversi da quelli di cui al numero 1) che precede (e quindi di medio grandi dimensioni, con citazione esplicita di cani e gatti) si specifica che questi sono da considerare nel campo di applicazione del regolamento 1069/2009 e classificati come "materiale di categoria 1" e trattati nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento 1069/2009, tra cui – ai nostri fini – si cita lo smaltimento attraverso incenerimento o co-incenerimento. È pure consentito, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1), lettera a) del regolamento 1069/2009, e per i privati detentori dell'animale, il sotterramento dell'animale da compagnia:
 - A) in terreni privati ⁽²⁾;
 - B) in cimiteri per animali.secondo criteri fissati con provvedimenti di ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
3. Per animali da compagnia deceduti in luoghi in cui ve ne sia una pluralità (e quindi ritiri, canili, luoghi di commercio di animali) sussistono norme particolari per la conservazione temporanea delle carcasse in vista del successivo smaltimento e altre, vevoli solo per animali da compagnia di piccola taglia.

Riassumendo, in relazione a quanto dispone la normativa comunitaria, i trattamenti possibili delle spoglie di animali da compagnia detenuti da privati, sono:

- a) incenerimento;
- b) sotterramento.

È quindi esclusa la possibilità di tumulazione della spoglia mortale (sia in ambiente stagno che aerato). È invece non vietata la tumulazione delle ceneri di un animale da compagnia.

Il sotterramento degli animali da compagnia è possibile unicamente:

- a) in terreni privati;
- b) in cimiteri per animali.

Le ceneri di animali da compagnia, quale prodotto dall'incenerimento individuale di spoglie mortali animali, laddove non abbandonate (e quindi trasformatesi in rifiuto) essendo "cosa" di proprietà del detentore dell'animale o di un suo erede, possono essere trattate come "cosa" e cioè possono essere conservate in luogo di cui il detentore possa disporre (in proprietà o in uso), senza particolari cautele igienico sanitarie.

Tra i luoghi di conservazione vi può essere anche un cimitero per animali. Le ceneri possono essere tumulate in forma ipogea od epigea.

Le ceneri animali possono essere disperse in natura o in luoghi a ciò deputati (sia dentro che fuori dei cimiteri per animali). I contenitori di ceneri animali possono essere anche introdotti e conservati in un cimitero tradizionale (per spoglie umane) nei modi individuati al paragrafo 3.

3. La collocazione di ceneri di animali da compagnia in cimitero tradizionale

3.1. La tumulazione delle ceneri animali assieme al feretro

Si premette che in un tumulo, per norma statale, è consentita la permanenza sia presente o meno un feretro di urne cinerarie in funzione della capienza, oltre che del diritto di essere sepolto all'interno della tomba. Si richiama il paragrafo 13.3. della circolare Ministero della salute 24/6/1993, n. 24 ⁽³⁾, interpretativa del D.P.R. 285/1990.

⁽²⁾ Non solo di proprietà del privato detentore in vita dell'animale.

⁽³⁾ **Circolare Min. San. 24/1993, Paragrafo 13.3.**

È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

Tale previsione è ripetuta anche a livello regionale lombardo dal regolamento 6/2004, precisamente all'articolo 16, comma 3 ⁽⁴⁾. Ma è bene specificare, viste le definizioni di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento, che l'urna è contenitore di ceneri, ma queste sono citate unicamente come ceneri derivanti dalla cremazione di spoglie mortali umane ⁽⁵⁾.

È l'articolo 24 dello stesso regolamento ad intervenire espressamente per limitare l'uso di un sepolcro per la sola sepoltura di spoglie mortali umane. ⁽⁶⁾

Anche la lettura dell'articolo 93 del D.P.R. 285/1990, lascia ben pochi spazi per la tumulazione di spoglie mortali di animali all'interno di tomba di famiglia.

3.2. La collocazione delle ceneri animali nella zona antistante il tumulo

Come si è accennato in precedenza, il contenitore di ceneri animali è "cosa" e come tale, se il regolamento comunale di polizia mortuaria o le norme attuative di piano cimiteriale lo consentano, può essere collocato nella zona antistante il tumulo, direttamente sulla lapide, o nel vano ricavato tra la lapide e la parete di chiusura del tumulo. O, se in cappella o edicola di famiglia, al suo interno.

Possono anche essere consentite scritte di ricordo dell'animale d'affezione.

Normalmente i regolamenti locali consentono (o tollerano) ai familiari di collocare sulle sepolture oggetti di affezione del defunto che tuttavia non turbino il carattere del luogo. Si tratta di una gestione di atti di pietà verso i defunti che, come tali, rispondono alle sensibilità espresse dalla comunità locale e hanno sempre trovato come interlocutore il Comune di riferimento che provvedeva alla relativa disciplina (un po' come quella degli arredi, delle epigrafi, ecc.).

La collocazione anzidetta determina la necessità di esplicita previsione nella normativa locale, di autorizzazione e di corrispondente tariffazione.

3.3. La collocazione delle ceneri animali in campo comune

Non è consentito il sotterramento nella fossa di campo comune di urna o contenitore di ceneri animali, dovendosi solo prevedere la sepoltura del feretro.

Si ritiene che invece possa consentirsi, previa specifica normativa locale (regolamento comunale di polizia mortuaria o norma attuativa di piano cimiteriale), la collocazione, per il tempo residuo di permanenza di una lapide o di un copritomba sulla fossa di campo comune, di contenitore di ceneri animali, saldamente connesso a detta lapide o copritomba.

Possono anche essere consentite scritte di ricordo dell'animale d'affezione.

La collocazione anzidetta determina la necessità di esplicita previsione nella normativa locale, di autorizzazione e di corrispondente tariffazione.

3.4. Sistemi di identificazione delle ceneri animali

Come noto la identificazione di un'urna contenente ceneri umane è prevista a livello statale (e spesso ripetuta nelle regolamentazioni regionali).

In particolare si richiama l'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.M. interno, di concerto con la salute, 1 luglio 2002, che si cita espressamente:

"e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;"

Nel caso di contenitore di ceneri animali, questo è opportuno che si differenzi da quello di ceneri umane, per evitare possibili errori nel tempo. Per evitare qualunque rischio è sufficiente che vi sia apposta una targhetta identificativa che riporti la dicitura "ceneri animali" e, laddove il detentore dell'animale lo desidera, anche il riferimento al nome.

⁽⁴⁾ **Regolamento Reg. Lombardia 6/20014, Art. 16 comma 3**

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

⁽⁵⁾ **Regolamento Reg. Lombardia 6/20014, Estratto dalle definizioni di cui all'Art. 2**

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri

⁽⁶⁾ **Regolamento Reg. Lombardia 6/20014, Art. 24- Diritto d'uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.